



Comune di Parodi Ligure
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 3 del 15-03-2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì quindici del mese di marzo alle ore 21:48, nella sala delle adunanze,

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr. / As.
Ruzza Carolina	Sindaco	Presente
Merlo Bruno	Vice Sindaco	Presente
Repetto Emanuele	Consigliere	Presente
Bricola Elio Palmino Giuseppe	Consigliere	Presente
Calcagno Giuseppe	Consigliere	Presente
Calcagno Matteo	Consigliere	Assente
Calcagno Michele	Consigliere	Assente
Gualco Cesare Maurizio	Consigliere	Presente
Gualco Ivo Giacomo	Consigliere	Assente
Poggi Luca	Consigliere	Assente
Pestarino Andrea	Consigliere	Assente

Totale Presenti 6, Assenti 5

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Rapetti Avv. Gian Carlo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora **Ruzza Carolina**, in qualità di **Presidente**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

relazione giuridica del segretario comunale:

VISTO il D.Lgs. 360/1998, emanato in forza della delega di cui all'articolo 7 comma 3-bis della L. 59/1997 e s.m.i., come modificato dall'articolo 1 comma 142 L. 296/2006, recante istituzione, a decorrere dal primo gennaio 1999, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del quale:

- i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 (articolo 1 comma 3);
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (ibidem);
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali (ibidem);
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (articolo 1 comma 3-bis);
- l'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi) (articolo 1 comma 4, come modificato, da ultimo, dall'articolo 8 comma 2 D.Lgs. 175/2014);
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa (articolo 1 comma 4);
- il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (ibidem);
- l'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente, determinato ai sensi del primo periodo del comma 4 (ibidem);
- ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente (ibidem);

VISTO l'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., con particolare riferimento:

- al comma 1, che riconosce la facoltà, in capo ai Comuni, e fatta salva, in caso contrario, la vigenza della fonte legislativa, di disciplinare, con fonte regolamentare propria, le proprie entrate, anche tributarie, e con il limite della individuazione e della definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, e con il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- al comma 2, che prevede che i Regolamenti siano approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- ancora al comma 2, che prevede che i Regolamenti non abbiano effetto prima dello 01 gennaio dell'anno successivo alla deliberazione;
- ancora al comma 2, che prevede che i Regolamenti sulle entrate tributarie siano comunicati, unitamente alla relativa delibera Comunale al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e siano resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO l'articolo 1 comma 11 D.L. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, come modificato dall'articolo 13 comma 16 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che, con la precipua finalità di assicurare la razionalità del

sistema tributario nel suo complesso, nonché la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, attribuisce ai Comuni la possibilità di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, e che prevede, altresì, espressamente, che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 D.Lgs. 360/1998 sia stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e debba essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 14 comma 8 D.Lgs. 23/2011, modificato dall'articolo 4 comma 1 D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

VISTO l'articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come sostituito dall'articolo 15-bis comma 1 lettera a) D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, in merito alla previsione, con decorrenza dall'anno di imposta 2020, che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'articolo 172 comma 1 lettera c) D.Lgs. 267/2000, costituiscono allegati del bilancio, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 numero 35) lettera c) D.Lgs. 118/2011, in deroga al detto comma 169, l'ente

può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di ripristino degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO CHE, pertanto, ai sensi della normativa citata:

- la determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF riflette natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, e, pertanto, è soggetta alla procedura relativa alle modifiche regolamentari;
- la deliberazione dei regolamenti, delle tariffe, delle aliquote relative alle entrate tributarie degli enti locali deve avvenire entro il termine, fissato in modalità conforme alla legge, per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno di riferimento;
- in tale ultimo caso, in deroga ai principi generali in materia tributaria, l'efficacia della deliberazione decorre a fare data dal primo gennaio dell'anno di riferimento, anche qualora regolamenti, aliquote e tariffe siano deliberati in tempo successivo al primo gennaio, ma purché antecedentemente al detto termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in caso contrario dispiegando l'efficacia a fare data dal primo gennaio dell'anno successivo e restando per contro vigenti quelli relativi all'anno precedente;
- pure costituendo presupposto necessario all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, e fatta salva l'ipotesi di necessità di riequilibrio del bilancio, la deliberazione in ordine a regolamenti, aliquote e tariffe relativi alle entrate tributarie può avvenire anche successivamente all'intervenuta approvazione del bilancio da parte dell'ente locale, purché entro il più volte citato termine ultimo fissato ai sensi di legge per l'approvazione del bilancio

IL CONSIGLIO COMUNALE

con riferimento alla normativa sopra citata;

DATO ATTO CHE, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025, in una prima fase differito al 31 marzo 2023 ai sensi del D.M. dell'interno 13/12/2022, è stato differito, in ultimo, al 30 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 1 comma 775 L. 197/2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 01/2002 in data 25/02/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all'istituzione, e dall'ordinamento relativo, dell'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune, a fare data dall'anno 2002, nella misura, in allora, dello 0,2 per cento;
- la deliberazione C.C. n. 02/2007 in data 02.03.2007, con la quale, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., si è provveduto all'approvazione del Regolamento relativo all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ed alla relativa disciplina, non modificando l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune, nella misura dello 0,2 per cento, non stabilendo esenzioni;
- la deliberazione C.C. n. 12/2015 in data 29.05.2015, con la quale si è disposta modifica del Regolamento determinando l'aliquota, a fare data dall'anno 2015, nella nuova misura dello 0,3 per cento;
- la deliberazione C.C. n. 03/2021 in data 02.04.2021, con la quale si è disposta modifica del Regolamento, determinando l'aliquota, a fare data dall'anno 2021, nella nuova misura dello 0,8 per cento, confermando la non previsione di soglia di esenzione;

DATO ATTO CHE:

- in sede di determinazione delle aliquote tributarie, nonché delle agevolazioni, riduzioni e detrazioni, va rispettato l'equilibrio finanziario del bilancio;
- sulla base dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025, oggetto di approvazione nella seduta odierna, è prevista, per il 2023, la conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. dalla misura unica dello 0,8 per cento, e la conferma di non previsione di soglia di esenzione;
- il presumibile ammontare del gettito dell'addizionale determinata nella misura di cui supra, viene stimato, allo stato, sulla base dei dati pregressi ad oggi disponibili, in EURO 67.976,00;
- la conferma del fabbisogno del gettito, e della conseguente aliquota, è generata dal fabbisogno corrente, secondo quanto registrato in sede di previsioni di bilancio, ed è dovuta: a) al protrarsi dell'evento perturbatore dell'equilibrio corrente, di natura permanente, in particolare il significativo deficit gestionale della residenza per anziani di Parodi Ligure RSA, generatosi a fare data dall'esercizio 2020 e tuttora in corso, la cui motivazione è dovuta in massima parte alla modifica dei costi di gestione e dell'andamento del mercato delle RSA, situazioni generate dall'evento della pandemia da Covid19, e tenuto conto della riduzione, a fare data dall'anno 2022, del fondo statale per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, istituito ai sensi dell'articolo 106 comma 1 D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, come modificato dall'articolo 1 comma 831 L. 178/2020, entrata straordinaria introdotta nel 2020, confermata nel 2021 ma non più, se non in misura sottodimensionata, a fare data dal 2022, b) alla conferma del deficit gestionale, di natura permanente salvo intervento di modifica futura, della gestione del servizio del trasporto scolastico in modalità associata con il Comune di Mornese e altri; c) alla minore entrata, a fronte della impossibilità di compressione della spesa di personale, generata dal passaggio al regime tariffario relativo al servizio rifiuti dal tributo di titolarità comunale TARI alla tariffa puntuale in capo a soggetto gestore, con conseguente uscita dal bilancio comunale del fatturato, transitoriamente e parzialmente fronteggiato dalla riduzione del tempo di lavoro di una unità di personale dell'ufficio tecnico manutentivo; d) alla conferma della spesa necessaria alla costituzione di fondo di garanzia debiti commerciali, la cui dotazione è necessaria in forza di giacenza di fatture prevalentemente relative alla realizzazione delle opere pubbliche; e) in merito al venire meno della spesa prevista per la quota del piano di risanamento di società partecipata CIT spa tale minore spesa risulta neutralizzata dal venire meno dell'entrata straordinaria realizzatasi negli anni 2020 e 2021, costituita dal fondo statale per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni di cui alla lettera a);
- l'introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di bilancio, previa effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull'Utenza, rimandando *per relationem* allo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la cui scelta discrezionale appare demandata alla valutazione dell'organo politico in considerazione dell'autonomia finanziaria dell'ente, in base al fabbisogno corrente, tenuto conto della risorsa costituita dal Fondo di solidarietà comunale FSC, tenuto conto delle vicende del fondo per l'espletamento delle funzioni fondamentali, di cui supra;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale in forza del disposto espresso dell'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, come sostituito dall'articolo 1 comma 142 lettera a) L. 296/2006, e pertanto in deroga al combinato disposto dell'art. 42 comma 1 lettera f) e dell'articolo 48 D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione legalmente espressa alle ore 22,53 in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- presenti: 06;
- astenuti: 0;
- votanti: 06;
- voti favorevoli: 06;
- contrari: 0

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno 2023, il Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., relativo all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione C.C. n. 02/2007 in data 02.03.2007 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 12/2015 in data 29.05.2015 e con deliberazione C.C. n. 03/2021 in data 02.04.2021, stabilendo l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF del Comune di Parodi Ligure **nella misura unica dello 0,8 per cento**, e confermando la **non previsione di soglia di esenzione**;
2. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché sul sito istituzionale del Comune.
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per l'inserimento del relativo testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D. Lgs. 360/1998;
4. Dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "Tributi", sottosezione dedicata alla addizionale comunale all'IRPEF.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dottssa Carolina RUZZA)*

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL Presidente
F.to Carolina Ruzza

IL Segretario comunale
F.to Avv. Gian Carlo Rapetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Parodi Ligure www.comune.parodiligure.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 05-05-2023 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 20-05-2023
Dalla Residenza Comunale, li 05-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo Rapetti

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-05-2023, essendo stata pubblicata a fare data dal 05-05-2023 senza opposizioni.

- ❑ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo Rapetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)